Affossato il piano di Rimigliano!!! (Grig)

Forse è un **colpo definitivo** per il **progetto turistico-edilizio** della **Tenuta di Rimigliano** (**San Vincenzo**, LI).

La **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana** – l'organo del **Ministero per i beni e attività culturali** che coordina gli Uffici ministeriali periferici toscani – ha nuovamente risposto ai **ricorsi** (11 novembre 2011, 16 gennaio 2012) dell'associazione ecologista **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus** avverso la **variante urbanistica** che consente il **progetto turistico-edilizio** che interessa la storica **Tenuta di Rimigliano**, in un contesto ambientale-paesaggistico di rara suggestione, in Comune di **San Vincenzo** (LI).

La **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana** ha comunicato (nota prot. n. 3523 del 27 febbraio 2012) **non** è mai stata correttamente avviata la relativa necessaria **procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)** e *"che … in mancanza del corretto iter previsto dalla normativa vigente, qualunque **opera** va considerata **illegittima**"*.

Questi sono i risultati degli accertamenti svolti dalla **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana** in seguito ai ricorsi ecologisti (vds. allegato).

In precedenza (nota prot. n. 18823 del 30 novembre 2011) la **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana** aveva chiesto alla **Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Pisa** di svolgere i necessari accertamenti, anche in seguito al precedente ricorso ecologista del 27 luglio 2011, e, soprattutto, di aver fatto constatare al **Comune di San Vincenzo** che *"**non** risulta*

l'attivazione della ***procedura di Valutazione Ambientale Strategica*** *necessaria per porre in essere la* ***variante*** *al Regolamento Urbanistico*" riguardante la Tenuta di Rimigliano.

Desta notevole stupore il **mancato coinvolgimento** delle **strutture toscane** del **Ministero per i beni e attività culturali** nella necessaria **procedura di V.A.S.** fin dai primi momenti, quali **"soggetti competenti in materia ambientale"**, trattandosi di un'area tutelata con il **vincolo paesaggistico** (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Anche dalle "osservazioni" inoltrate (marzo 2011) dalla **Regione Toscana** (art. 17 della legge regionale n. 1/2005), in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l'assenza di una corretta, preventiva e vincolante **procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)**.

La **V.A.S.**, prevista dalla **direttiva n. 2001/42/CE**, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), mentre la **Regione Toscana** vi ha dato attuazione con la legge regionale n. 10/2010. **La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all'approvazione definitiva ed all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati**. Fondamentale è la fase della **consultazione del pubblico** con le specifiche modalità previste dalla legge. Si ricorda, inoltre, che *"**la VAS costituisce per i piani e programmi** a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, **parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione**. **I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge***" (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

A questo punto, sarebbe più serio un **provvedimento di revoca** in sede di autotutela da parte del **Comune di San Vincenzo**

della **deliberazione Consiglio comunale n. 83 del 3 ottobre 2011**, con cui era stata approvata definitivamente la ***variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera – Tenuta di Rimigliano***.

Ancora altri e di rilievo sono i vizi di legittimità dell'atto, a nostro parere. E sono difficilmente superabili.

La **variante urbanistica** del **Comune di San Vincenzo** appare proprio **incongrua** e foriera di pesanti **rischi** per gli importantissimi **valori ambientali e storico-culturali** presenti.

Enrico Rossi, **Presidente della Regione Toscana**, rispondendo (e-mail del 7 novembre 2011) al precedente ricorso ecologista, aveva assicurato *"grande scrupolo"* nell'esame della documentazione del caso che deve pervenire dal Comune e nella valutazione dell'eventuale presenza degli *"estremi per adire alla **conferenza paritetica interistituzionale**"*, prevista dalla legge regionale Toscana n. 1/2005 e s.m.i. qualora vi siano contrasti fra atti di pianificazione regionali e comunali.

La **Toscana** ha goduto negli ultimi decenni d'una fama – meritata – di rilevanti capacità di ***buon governo*** del **territorio**. Capacità frutto di pratiche e di equilibri secolari, ammirati in tutto il mondo. Gli ultimi anni, però, han portato anche qui avidità, cemento, mattoni. E si rischia di perdere ambienti, identità e atmosfere che attirano milioni di turisti ogni anno. Il **Governatore della Toscana** sa bene – come tutti noi – che la vicenda della **Tenuta di Rimigliano** è proprio una specie di prova del nove per comprendere dove sta andando il *buon governo* del territorio toscano.

La Tenuta di Rimigliano sta bene così com'è, senza cemento.

p. ***Gruppo d'Intervento Giuridico onlus***

Stefano Deliperi

ulteriori informazioni su

http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com

Leggi la lettera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Toscana-